

# Separazioni e Divorzi consensuali in Comune (ai sensi artt. 6 e 12 D. L. n° 132/2014)

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato rapido ed economico separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni:

## **1) Separazioni e divorzi davanti all’avvocato ai sensi dell’art. 6**

La Legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio 12 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970). **La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.** L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti ( per il Comune di Sarmato all’indirizzo P. E. C. (Posta Elettronica Certificata) [Comune.sarmato@sintranet.legalmail.it](mailto:Comune.sarmato@sintranet.legalmail.it) Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura **deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato** per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

## **2) Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi art. 12**

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall’11/12/2014**, la possibilità per i coniugi di **comparire direttamente e congiuntamente** innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando **non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti**, e a condizione che l’accordo **non contenga patti di trasferimento patrimoniale**. I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di 30 giorni dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dell’accordo. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970). Si precisa che, ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e dette separazioni si siano protratte ininterrottamente per almeno sei (6) mesi (oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970), a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nel caso di negoziazione assistita da avvocati ( art. 6 ) o dalla data dell’accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile ( art. 12 )

## **Dove**

Competente a ricevere l’accordo consensuale di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio **è il Comune dove:**

- È stato iscritto l’atto di matrimonio ( cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio civile )
- È stato trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso, acattolico o celebrato all’estero
- È residente uno dei coniugi

## **Come**

Per avviare la procedura occorre rivolgersi all’ufficiale di stato civile o per telefono numero: 0523/887827, per richiedere informazioni sulla documentazione occorrente, in orario d’ufficio, dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30. E’ possibile fissare un appuntamento inviandolo via e-mail all’indirizzo: [anagrafe@comune.sarmato.pc.it](mailto:anagrafe@comune.sarmato.pc.it) scrivendo nell’oggetto: “richiesta prenotazione per accordo separazione/divorzio” e allegando copia dei documenti di identità degli interessati.

## **Documenti da presentare**

- Documento d’Identità valido
- Autocertificazione (modulistica disponibile presso l’ufficio di Stato Civile del Comune)
- Sentenza di separazione o dell’accordo concluso ( nel caso di divorzio )

- Precedente accordo ( nel caso di modifica delle precedenti condizioni)

### **Sottoscrizione dell'accordo**

**Il giorno concordato, l'Ufficiale dello Stato Civile riceverà personalmente da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio**, secondo le condizioni pattuite. In loco sarà compilato e sottoscritto l'accordo, nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima però di 30 (trenta) giorni.

### **Conferma dell'accordo**

Alla data del secondo appuntamento ( **non prima di 30 giorni dal primo**), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale dello Stato Civile per **confermare l'accordo**.

La data prefissata potrà essere rinviata dietro comunicazione scritta all'Ufficiale dello Stato Civile contenenti i motivi del rinvio. I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato. **La mancata comparizione nel giorno ed orari concordati, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.**

### **Costi e modalità di pagamento**

Il procedimento davanti all'ufficiale di Stato Civile prevede un costo massimo di **€ 16,00** da versare all'atto della firma dell'accordo con pagamento tramite Bollettino di Conto Corrente Postale N°: 14524292 intestato al Comune di Sarmato – servizio tesoreria, con causale: “diritto fisso costo procedimento di cui all'art. 12, comma 6), legge 132/2014”. ( il modulo del bollettino di C/C.P. si può ritirare presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune).

### **Tempi e iter della pratica**

L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma dell'accordo.